

D.Lgs. _____ n. ____

Modifiche al Decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 ai fini della piena attuazione del federalismo fiscale regionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Vista l'intesa assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del _____;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Modifiche all'articolo 2 del Decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 in materia di rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario

1. All'articolo 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con il decreto di cui al comma 1 a decorrere dall'anno di imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità attraverso le quali compensare i contribuenti delle regioni a statuto ordinario per la maggiore

addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche derivante dall'incremento previsto dal comma 1 con una riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, anche mediante la previsione di una specifica detrazione, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

Ipotesi alternativa

Articolo 1

Modifiche all'articolo 2 del Decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 in materia di rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario e dell'articolo 15 in materia di fase a regime del fondo perequativo

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"
- b) al comma 1 le parole da "con riferimento" a "rideterminata" sono sostituite dalle seguenti: " alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"; l'ultimo periodo è soppresso;
- c) il comma 2 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 4 del Decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 in materia di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

1. All'articolo 4, comma 3 del Decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo la parola "economico-" è soppressa;
- b) dopo le parole "consumatori finali" sono aggiunte le seguenti parole "Ai fini dell'applicazione del principio di territorialità si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.";
- c) al terzo periodo le parole "la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale" sono sopresse;

2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis) Nelle more della definizione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA dell’articolo 15, commi 3 e 5, l’aliquota di cui al comma 2 destinata al finanziamento della sanità, è stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.”

Articolo 3

Attribuzione alle regioni a statuto ordinario del gettito riferibile al concorso nell’attività di recupero dell’evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1. Le regioni, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, nel rispetto della disciplina europea sulla tutela dei dati personali, garantiscono, anche mediante il ricorso alle tecnologie digitali, la piena interoperabilità tra le banche regionali, nazionali e locali al fine di ottenere, attraverso la diretta collaborazione e la reciproca integrazione delle basi informative a disposizione, elementi utili per le attività di contrasto dell’evasione in materia di imposta sul valore aggiunto
2. Il concorso delle regioni nell’attività di recupero dell’evasione fiscale in materia di IVA, è incentivato ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, mediante il riconoscimento di una quota commisurata all’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 4 del menzionato decreto legislativo n. 68 del 2011 delle maggiori somme relative all’imposta sul valore aggiunto riscossa a titolo definitivo a seguito della diretta collaborazione della regione alle attività di accertamento.
3. Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Entrate, da emanare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati gli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e sono stabilite le modalità tecniche per l’accesso alle banche dati, per la segnalazione delle informazioni, per la definizione dei criteri di determinazione dell’importi da corrispondere alle regioni e per l’attribuzione delle somme dovute. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
4. Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso.

Ipotesi alternativa

(Proposta del dott. Turturiello)

Articolo 3

Interoperabilità delle banche dati e attribuzione alle regioni a statuto ordinario del maggior gettito derivante dal recupero dell'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1. In relazione allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della Legge n. 111/2023, qualora a consuntivo risulti un maggior gettito riferito al recupero dell'evasione IVA rispetto alle previsioni della legge di bilancio di previsione dello Stato, una quota della stessa riferibile al concorso delle regioni nell'attività di recupero fiscale e determinata nella misura del 10%, è attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge n. 42 del 2009 con la finalità di ridurre la pressione fiscale nei relativi territori.
2. Le regioni, tenuto conto della disciplina europea sulla tutela dei dati personali, anche mediante il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, individuano ed integrano, in coerenza con le specificità socio economiche dei propri territori e dei comportamenti di cittadini ed imprese, le banche dati nazionali, regionali e locali elaborando le informazioni nell'ottica di favorire l'emersione di eventi rilevanti ai fini del recupero di maggiore base imponibile.
3. Le regioni riconoscono all'Agenzia delle Entrate una quota del maggior gettito di cui al comma precedente nella misura massima del 5% da destinare al potenziamento degli uffici ed una quota pari al 5% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributari regionali ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, ad essi assegnato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

OSSERVAZIONI

Le norme contenute negli articoli 1 e 2 della bozza di decreto legislativo sono finalizzate a superare parte degli ostacoli tecnico-giuridici che non hanno finora reso possibile realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale ed è necessario che venga approvata entro il prossimo 31 dicembre **per garantire il rispetto delle scadenze fissate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR**. Il completamento del federalismo fiscale (in

particolare la sua componente regionale) è incluso, infatti, tra le “riforme abilitanti” previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, da perfezionare in termini normativi entro il primo semestre del 2026.

In particolare il PNRR prevede un'unica *milestone* per l'attuazione del federalismo fiscale per le Regioni (M1C1-119- attuazione federalismo regionale) per cui sono state stabilite, tra le altre, le seguenti Milestones-ITA:

- a) entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente (decreto legislativo n. 68 del 2011);
- b) entro dicembre 2023: individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati mediante incremento di aliquote di tributi (ovvero misure alternative da individuare).

L'attuazione della disposizione di cui al punto b) è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il quale occorre avere un approccio collaborativo affinché le norme di cui al punto a) si inseriscano in un quadro omogeneo di riforma del sistema.

In particolare, ove si accogliesse l'ipotesi alternativa prevista nell'articolo 1, sarebbe necessaria anche la modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – di competenza di RGS - da inserire nell'articolo.